



ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI MELISSANO (LE)
Nominato con Deliberazione Consiliare n. 13 del 16/06/2017

Parere dell'Organo di Revisione

*– Sulla proposta di
deliberazione della Giunta
Comunale di riaccertamento
ordinario dei residui attivi e
passivi al 31/12/2017*

L'Organo di Revisione
Dott. Luigi D'Ippolito

VERBALE 09 del 16/02/2019

Oggetto: *PARERE Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 18/01/2019 avente ad oggetto: "Riaccertamento Ordinario dei Residui al 31/12/2017 ex art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011".*

L'Organo di Revisione

Premesso:

- di aver ricevuto in data 28/01/2019 via e-mail dal Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Melissano - Dott.ssa Milva Marra la richiesta di parere sulla Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. **16** del **18/01/2019** avente per oggetto: "*Riaccertamento Ordinario dei residui al 31 Dicembre 2017 ex art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011*", con i relativi allegati;
- di richiamare fedelmente quanto riportato nel Verbale n. **07** del **09/02/2019** e n. **08** del **13/02/2019**;
- di aver ricevuto in data 11/02/2019 risposta a Verbale n. 7 del 09/02/2019 a firma del Responsabile del Settore Finanziario – Dott.ssa Milva Marra;
- di aver ricevuto in data 13/02/2019 una dichiarazione a firma dei Responsabili di Settore – Dott. Tommaso Manco, Ing. Leonardo Campa e Dott.ssa Milva Marra, nonché del Segretario Generale Dott. Fabio Marra, con la quale dichiarano di confermare le verifiche già effettuate in ordine ai residui di propria competenza;
- di aver ricevuto in data 13/02/2019 N° 9 schede a firma dei vari Responsabili di Settore relative ad alcuni residui.

Considerato che:

Alla luce di quanto sopra e preso atto dei documenti sino ad oggi trasmessi si precisava e si puntualizzava nel Verbale n. 08 del 13/02/2019 che più volte verbalmente e telefonicamente si è comunicato al Segretario Generale e al Responsabile del Settore Finanziario che per poter esprimere il proprio parere l'Ente doveva trasmettere tutta la documentazione richiesta nel Verbale n. **07** del **09/02/2019**.

Tutta la documentazione sino ad oggi trasmessa non giustificava, nella maniera più assoluta l'adempimento e non permetteva allo scrivente di poter rilasciare relativo parere.

Per una più semplice e lineare richiesta, si chiedeva di conoscere se:

- a) L'importo dei residui attivi pari ad € **1.809.736,06** è interamente esigibile, in caso contrario di conoscere la parte di tali residui e stralciati e/o dichiarati inesigibili, con relative dettagliate motivazioni;

- b) L'importo dei residui passivi pari ad € **1.979.635,82** è interamente esigibile, in caso contrario di conoscere la parte di tali residui eventualmente eliminati, **con relative dettagliate motivazioni:**

Alla data del **15/02/2019** alle ore 11,46, allo scrivente gli venivano **nuovamente** inviati gli Elenchi dei residui attivi e residui passivi cancellati definitivamente alla data del 31/12/2017, **purtroppo privi della parte relativa al Provvedimento/motivo**, quindi, senza conoscere le motivazioni e le sorti di detti residui.

L'Organo di Revisione del Comune di Melissano:

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visto Il Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.);

Visto il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

Visto il Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. 118/2011) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

Tenuto conto che:

- Le dichiarazioni di dissesto degli Enti Locali comportano numerosi problemi dal punto di vista gestionale e organizzativo, con la contestuale gestione da un lato di un Bilancio stabilmente riequilibrato e dall'altro delle attività legate alla gestione della massa attiva e passiva di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione;

L'Organo di Revisione del Comune di Melissano, puntualizza quanto segue:

“La problematica posta all'attenzione dei giudici contabili riguarda la corretta procedura del riaccertamento dei residui attivi e passivi degli Enti in dissesto, ed in modo particolare qualora gli stessi aderiscano alla procedura semplificata (L'Ente ha già aderito alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D.Lgs. n. 267/2000, con atto di Giunta Comunale n. 6 del 12/01/2018), la quale prevede la formulazione ai creditori di una proposta transattiva, il cui importo varia dal 40% al 60% del credito vantato, con obbligo per l'Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL) di accantonare il 50% dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione da parte del creditore.

Tale cornice legislativa, sembrerebbe imporre la radiazione di tutti i residui attivi e passivi al 31/12/2016 ciò che potrebbe determinare la creazione di futuri debiti fuori bilancio, in caso di mancata adesione del creditore alla proposta transattiva dell'OSL, atteso che, dopo la redazione del piano di estinzione (art. 258 Tuel), la competenza alla liquidazione del debito non transatto passa alla gestione ordinaria dell'Ente.

E' importante stabilire anche:

“La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, con la Deliberazione 30/06/2017 n. 98, precisa che nella procedura semplificata non sia prevista alcuna deroga all'art. 228 comma 3 Tuel, sancendo che i residui rientranti nella gestione dell'OSL debbano essere cancellati dal Bilancio Comunale, ma si limita a chiarire che, per i residui inclusi nel piano di rilevazione o nella procedura semplificata di cui all'art. 258, compete all'Organo del dissesto l'estinzione mediante pagamento: la previsione, in altri termini, afferisce alla gestione e non alla contabilizzazione del debito dell'Ente.

In particolare per quanto riguarda i citati debiti fino alla loro estinzione mediante intervenuto pagamento, continuano a permanere le ragioni che ne hanno determinato l'iscrizione in Bilancio.

Infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 228 comma 3 Tuel ed art. 3, comma 4 D.Lgs. 118/2011, infatti, possono essere conservati tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.

VISTI, in particolare:

- ***l'art. 227, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000, n.267***, il quale stabilisce che *"Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*;

- ***l'art. 11, comma 4, lettera m), del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118***, il quale stabilisce che sono allegati al rendiconto di gestione, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili, *"l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo"*;

- ***l'articolo 228, comma 2, del d. Lgs. n. 267/2000***, il quale prevede che *"per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per "*

a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;

b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato";

- ***l'articolo 228, comma 3, del d. Lgs. n. 267/2000***, il quale prevede che *"Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;

- ***l'articolo 3, comma 4, del d. Lgs. n. 118/2011***, il quale prevede che *"Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate"*;

- ***il punto 9.1 del principio contabile applicato*** concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d. Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) dove si dispone che: *..... omissis tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*

- *la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*

- *l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;*

- *il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*

- *la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;*

..... omissis

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, attraverso una delibera di Giunta, si procede come segue:

- *nel bilancio dell'esercizio in cui era imputato l'impegno cancellato, si provvede a costituire (o a incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell'impegno cancellato;*

- nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pari all'incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, tra le spese;
- nel bilancio dell'esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni.

L'Organo di Revisione del Comune di Melissano

- Esaminata la proposta di Deliberazione dell'organo esecutivo ed i suoi allegati n. **16** del **18/01/2019**, i cui pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, del Responsabile del Settore Finanziario – Dott.ssa Milva Marra, sono risultati entrambi favorevoli;
- Tenuto conto che i residui approvati con il conto del Bilancio 2016 non possono essere oggetto di ulteriori re imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio.

L'Organo di Revisione evidenzia **che dai provvedimenti gestionali non si rilevano dettagliatamente le motivazioni di mantenimento e cancellazione dei residui attivi e passivi ante 2017, nonché per i Lavori Pubblici non si rilevano e segnalano altresì analitici cronoprogrammi di spesa per esigibilità.**

L'Organo di Revisione, per i motivi di cui in precedenza, **non è stato messo nelle condizioni** di verificare i dati riportati nelle tabelle che seguono, nonché **non ha potuto procedere** alla verifica secondo la tecnica di campionamento con il criterio della significatività finanziaria.

Pertanto, si prende atto di quanto risulta dalle seguenti tabelle, che fanno parte integrante della proposta di Deliberazione della giunta Comunale n. **16** del **18/01/2019**:

Elenco residui attivi e passivi cancellati, re imputati e mantenuti al 31/12/2017

All.	ELENCO	IMPORTO
A	<u>Residui attivi cancellati definitivamente</u>	€ 1.809.736,06
B	<u>Residui passivi cancellati definitivamente</u>	€ 1.979.635,82
C	<u>Residui attivi reimputati</u>	//
	<u>Residui passivi reimputati</u>	€ 13.820,03
D.1	<u>Residui attivi conservati al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione dei residui</u>	€ 591.731,51
D.2	<u>Residui attivi conservati al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione di competenza</u>	€ 645.415,13
E.1	<u>Residui passivi conservati al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione dei residui</u>	€ 477.912,13
E.2	<u>Residui passivi conservati al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione di competenza</u>	€ 979.426,40
F	<u>Maggiori residui attivi riaccertati</u>	€ 38.707,61

L'Ente **dovrà apportare** al Bilancio dell'esercizio 2017 le variazioni funzionali all'incremento/costituzione del FPV a copertura degli impegni re imputati, come risultano dal prospetto sottostante, in cui si riportano le risultanze finali:

SPESEA	Var +	Var -
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€. 13.820,03
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€. //
FPV di spesa parte corrente	€. 13.820,03	
FPV di spesa parte capitale	€. //	
TOTALE A PAREGGIO	€. 13.820,03	€. 13.820,03

L'Ente **dovrà apportare** al Bilancio di Previsione 2018 le variazioni necessarie alla re imputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto sottostante:

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESEA
FPV di entrata di parte corrente	€. 13.820,03	
FPV di entrata di parte capitale	€. //	
Variazioni di entrata di parte corrente	€. //	
Variazioni di entrata di parte capitale	€. //	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€. 13.820,03
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€. //
TOTALE A PAREGGIO	€. 13.820,03	€. 13.820,03

L'Ente **quantifica** in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2017 (corrispondente al FPV di Entrata dell'esercizio successivo) pari ad € **13.820,03** di cui:

FPV di spesa corrente: € 13.820,03

FPV di spesa parte capitale € 0,00

Così dettagliato e composto:

DESCRIZIONE	Gestione	Corrente	Capitale	Totale
FPV di spesa costituito in corso di esercizio	CO	€. //	€. //	€. //
FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui	CO	€.13.820,03	€. //	€. 13.820,03
	RE	€. //	€. //	€. //
FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui	RE	€ //	€. //	€. //
TOTALE FPV DI SPESEA		€. 13.820,03	€. //	€. 13.820,03
<i>di cui FPV gestione di competenza</i>	CO	€. 13.820,03	€. //	€. 13.820,03
<i>di cui FPV gestione dei residui</i>	RE	€. //	€. //	€. //

L'Organo di Revisione rileva che:

*“Ogni singolo residuo **va verificato** circa l'effettiva esigibilità alla luce del Principio applicato della competenza finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 che individua, per ogni Entrata e per ogni Spesa la scadenza della stessa, determinandone conseguentemente l'imputazione in Bilancio.*

*Per i **residui insussistenti**, prescritti o inesigibili occorre procedere all'**eliminazione definitiva** dal Conto del Bilancio, **attraverso una descrizione dettagliata delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro estinzione.***

*L'impossibilità di realizzare il credito, le attività poste in essere per la riscossione e i motivi della inesigibilità **devono essere opportunamente motivati.***

Il Principio Contabile prevede che **non è ammesso mantenere in Bilancio residui attivi e passivi privi del perfezionamento dell'obbligazione.**

Nel Bilancio dell'esercizio in cui era imputato il residuo da cancellare si aumenta il Fondo Pluriennale Vincolato (che rappresenta l'elemento di congiunzione tra l'acquisizione della risorsa e il suo effettivo impiego nei casi in cui le Entrate vincolate e le spese correlate siano rispettivamente accertate e impegnate nel corso del medesimo esercizio, ma imputate in esercizi diversi).

Nel Bilancio dell'esercizio in corso si incrementa il FPV costituito nell'Entrata per un importo pari a quello dell'impegno cancellato.

Nel Bilancio in cui la Spesa è re imputata si incrementa o si iscrive lo stanziamento di spesa necessario per la re imputazione.

I crediti stralciati dal Conto del Bilancio possono essere mantenuti nello Stato Patrimoniale coperti dal Fondo svalutazione crediti.

Per i residui di dubbia esigibilità, **occorre valutare il grado di inesigibilità** ed effettuare l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità".

Sul riaccertamento dei residui l'Organo di Revisione deve esprimere il proprio specifico parere, ulteriore rispetto a quello che dovrà poi produrre sul Rendiconto.

Il Principio Contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della Giunta, previa acquisizione del parere dell'Organo di Revisione, in vista dell'approvazione del Rendiconto.

Il Revisore dei Conti DEVE VERIFICARE, in particolare, che il riaccertamento dei residui attivi sia effettuato dai singoli Responsabili delle relative Entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione totale o parziale.

La variazione al bilancio che consegue al riaccertamento ordinario deve essere trasmessa al Tesoriere

L'Organo di Revisione, alla luce di quanto espresso, precisa e puntualizza che **per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i Responsabili dei Servizi non hanno dato una esaustiva motivazione, peraltro negli elenchi trasmessi allo scrivente non è presente NESSUNA MOTIVAZIONE e/o PROVVEDIMENTO**, così come risulta dai seguenti elenchi:

ELENCO trasmesso e compilato dall'Ente:

COMUNE DI MELISSANO

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017

26/01/2019 Pag. 1

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo annullato
--------	----------	------	------	---------------	-----------	-----------------	-------------------

ELENCO che invece si doveva compilare, con la parte relativa al provvedimento/motivo:

ELENCO IMPEGNI 2017

19/04/2018 Pag. 1

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo impegno	Importo annullato	Provvedimento/Motivo
--------	----------	------	------	-------------------	-----------------	-------------------	----------------------

ELENCO trasmesso e compilato dall'Ente:

COMUNE DI MELISSANO

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017

26/01/2019 Pag. 1

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Importo annullato
--------	----------	------	------	---------------	----------	----------------------	-------------------

ELENCO che invece si doveva compilare, con la parte relativa al provvedimento/motivo:

ELENCO ACCERTAMENTI 2017

19/04/2018 Pag. 1

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Debitore/Causale	Importo accertamento	Importo annullato	Provvedimento/Motivo
--------	----------	------	------	------------------	----------------------	-------------------	----------------------

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle considerazioni espresse in precedenza, l'Organo di Revisione esprime un parere **favorevole** alla Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. **16** del **18/01/2019** avente ad oggetto: **"Riaccertamento Ordinario dei residui al31 Dicembre 2017 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011"** e invita l'Ente, come stabilito dal Principio Contabile applicato 4/2 a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al Tesoriere, nonché a recepire nel Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2018/2020, definitivamente approvato, l'esito del riaccertamento ordinario.

Alessano, 16/02/19

L'Organo di Revisione

Dott. Luigi D'Ippolito

Firmato digitalmente